



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi Legge 26 ottobre 1995 n°447 e decreti attuativi, Legge Regionale Lombardia del 10 agosto 2001 n°13 e seguenti delibere di attuazione della Giunta Regionale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°12 del 27/04/2012

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°42 del 26/09/2012

Periodo di redazione: giugno – dicembre 2011

Gruppo di lavoro:

Arch. Tisi Maria Vittoria
Dott. Bosetti Alessandro
Geom. Carrera Roberto

Progettisti:

Luigi Cornacchia – Tecnico competente in acustica ambientale (R.L. 042/03)
Ing. Marco Rota – Tecnico competente in acustica ambientale (R.L. n°5282/11)



1 Indice

1	Indice	2
2	Introduzione	3
3	Norme di attuazione della classificazione acustica	7
4	Norme particolari	15
5	Competenze nelle varie pratiche	16
6	Elenco Modulistica	17



2 Introduzione

2.1 Premessa

Scopo del presente regolamento è indicare le procedure adottate dal Comune di Manerbio per la gestione dell'inquinamento acustico ed in particolare la concessione di eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dalla classificazione acustica. Vengono inoltre riportati i fac-simili per le varie richieste che i Cittadini possono rivolgere al Comune, nonché procedure che riguardano la gestione di eventuali controversie dovute a disturbo da rumore.

2.2 Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento, unitamente alla classificazione acustica, intende disciplinare i seguenti ambiti:

- Il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- Lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico (limitatamente all'aspetto inquinamento acustico)
- La concessione di autorizzazioni normali e in deroga
- I rapporti con i privati cittadini e le aziende
- Le modalità di accesso alle informazioni contenute nella classificazione acustica

È fatto salvo il campo di applicazione del DPCM 215/99 relativo ai limiti per le sorgenti sonore all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante, e gli altri pubblici esercizi dotati di impianti di diffusione musicale.

2.3 Quadro normativo di riferimento e limiti

La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995 n°447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, e dalla Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001, *Norme in materia di inquinamento acustico*. Ambedue le leggi sono state seguite da un nutrito numero di decreti che regolamentano alcuni determinati argomenti come previsto dalle leggi stesse; ad oggi il quadro normativo è praticamente completo.

Tra i vari decreti attuativi alcuni in particolare riguardano direttamente la stesura del presente regolamento:

- DPCM 05.11.1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DPCM 14.11.1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DM 16.03.1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- DGR (Lombardia) 08.03.2002 n°7/8313: "Legge n°447/ 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"
- DGR (Lombardia) 12.07.2002: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di"



- inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 (art.5 comma 5)

I testi delle normative sopra riportate costituiscono la base del presente regolamento, ognuno per il suo ambito specifico, di seguito si riportano solo alcune indicazioni fondamentali estratte dalle varie normative.

2.3.1 Riferimenti legislativi per la redazione della classificazione acustica

La redazione della classificazione acustica viene introdotta dalla legge quadro n°447/95 in capo ai comuni; in tale sede il legislatore indica solo i compiti del comune, senza entrare nel dettaglio della redazione del documento, la cui indicazioni viene lasciata ai decreti attuativi e, in parte rientra tra i compiti delle regioni. Il primo decreto che interessa direttamente la redazione della classificazione acustica è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.11.1997; tale decreto è fondamentale in quanto riporta le sei classi di riferimento tra cui va diviso il territorio con le relative definizioni, le definizioni dei periodi di riferimento, e i limiti del livello sonoro per ognuna delle classi. Le zone di riferimento per la suddivisione del territorio comunale sono le seguenti (tabella A DPCM 14.11.1997):

Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi



Di seguito si riportano anche le tabelle con i limiti di riferimento per le varie zone:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (tabella B – DPCM 14.11.1997)			
Classe	Definizione	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (tabella C – DPCM 14.11.1997)			
Classe	Definizione	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità - Leq in dB(A) (tabella D – DPCM 14.11.1997)			
Classe	Definizione	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Si nota che il decreto prevede l'esistenza di tre limiti per ognuna delle classi di territorio:

- Limite di immissione assoluto: il valore di rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti sonore presenti in un'area. In pratica viene normalmente considerato come il valore massimo che si può riscontrare in corrispondenza di un recettore.
- Limite di emissione: questo limite è riferito a sorgenti fisse o mobili, deve essere verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Il valore limite si riferisce esclusivamente ad una sorgente oggetto di valutazione, quindi per la



valutazione è necessario escludere le altre sorgenti presenti nell'area da questa necessità consegue la controversa applicazione del limite.

- Valori di qualità: sono definiti i valori da raggiungere nel breve o nel medio periodo.

Oltre a queste categorie di limiti esistono anche i limiti differenziali:

- Limiti di attenzione: sono i limiti che rendono necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico, sono pari ai limiti di immissione sul lungo periodo o, se riferiti ad un'ora, ai limiti di immissione + 10 dB(A) per il periodo diurno e +5dB(A) per il periodo notturno.
- Limiti differenziali: limitano l'incremento di rumore apportato da una sorgente rispetto al livello sonoro residuo. Non sono applicabili in aree classificate in zona VI: aree esclusivamente industriali (che pure non sono presenti nel territorio comunale).



3 Norme di attuazione della classificazione acustica

3.1 Accesso alle informazioni

I privati che necessitano di informazioni dettagliate sui limiti in vigore presso singole aree del territorio possono richiedere copia parziale o completa delle tavole della zonizzazione presso l'ufficio ecologia comunale, durante gli orari di apertura al pubblico. La copia verrà fornita in formato cartaceo o su supporto digitale (quest'ultimo solo a discrezione dell'ufficio comunale). La copia viene fornita previo pagamento dei diritti di segreteria disciplinati da apposita tabella definita dalla Giunta Municipale. L'ufficio ecologia richiede la presentazione di una richiesta scritta.

3.2 Ricorsi da parte di privati cittadini

Il privato cittadino, o qualunque soggetto, che volesse ricorrere contro il disturbo arrecatogli da attività produttive, o comunque da altre sorgenti che rientrano nel campo di applicazione della classificazione acustica, può utilizzare il Modello A allegato al presente regolamento. È ammesso il ricorso di più soggetti in forma congiunta. Nel caso di ricorso in forma congiunta è comunque necessaria una breve descrizione del tipo di disturbo rilevato da parte di ognuno dei ricorrenti.

A seguito del ricorso il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa competente nomina un responsabile del procedimento (generalmente un tecnico comunale) cui fare riferimento, e che si occuperà della gestione del procedimento stesso. Verrà richiesto intervento tecnico all'A.R.P.A. e verrà effettuata la comunicazione ufficiale di inizio del procedimento amministrativo al presunto disturbante. Il titolare della sorgente sonora ha diritto a prendere visione degli incartamenti del procedimento (salvo quanto previsto dall'art.24 della legge 241/90); inoltre può presentare delle memorie scritte, che l'amministrazione è tenuta a tenere in considerazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso il titolare della sorgente voglia richiedere interventi tecnici o simili ha diritto a una proroga di ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione, previa comunicazione all'ufficio comunale competente (la documentazione deve comunque raggiungere gli uffici comunali entro 30 giorni).

Nel caso le verifiche dell'A.R.P.A. evidenzino il mancato rispetto della classificazione acustica il Sindaco, o un funzionario tecnico da lui delegato, provvede a emanare apposita ordinanza per la risoluzione della situazione di disturbo, secondo i termini di legge. Nel caso le verifiche evidenzino il rispetto dei parametri previsti dalla legge, l'amministrazione comunale imputerà gli eventuali costi sostenuti al ricorrente.

Le modalità di effettuazione delle misure A.R.P.A. sono a discrezione del personale tecnico incaricato. È a giudizio dell'Amministrazione comunale, sentito il personale A.R.P.A. e i ricorrenti, ammettere la presenza di un consulente tecnico del disturbante o del disturbato, durante l'esecuzione delle misure.

Su richiesta o indicazione del tecnico A.R.P.A. può essere presente alle misure un incaricato del Comune di Manerbio (addeetto all'Ufficio Tecnico / Ecologia o personale della



Polizia Municipale). Nel caso sia prevista l'elevazione di sanzioni si chiedono indicazioni eventualmente anche al personale A.R.P.A..

3.3 Valutazione di impatto acustico

3.3.1 Soggetti interessati

La redazione della valutazione previsionale di impatto acustico è obbligatoria all'atto della richiesta del permesso di costruire, in occasione della realizzazione, modifica o ampliamento delle seguenti tipologie di nuovi insediamenti:

- a) aeroporti, avioporti, eliporti;
- b) strada di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia

la valutazione di impatto acustico è inoltre obbligatoria come integrazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire, D.I.A., SCIA, richiesta relativa a licenze o simili (autorizzazioni di seguito denominate cumulativamente "richieste per nuove attività") o per la variazione di destinazione d'uso di un'area che venga portata tra le seguenti categorie:

- g) impianti o insediamenti di attività produttive;
- h) impianti o insediamenti di attività sportive o ricreative;
- i) insediamenti di servizi commerciali polifunzionali

per la categoria g,h,i), nel caso non siano intercorse variazioni rispetto a una precedente richiesta per nuove attività, si può far riferimento alla documentazione che accompagnava la stessa, ripresentando copia della documentazione unitamente ad una dichiarazione che nessuna delle condizioni è variata.

3.3.2 Modalità di redazione

Il soggetto proponente deve presentare una relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo le indicazioni del regolamento approvato con delibera giunta Regione Lombardia n. VII/8313 dell'8 marzo 2003, recante "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". I contenuti devono essere inoltre conformi a quanto previsto da eventuali indicazioni fornite da A.R.P.A.. Il documento deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Dalla relazione tecnica deve essere fornito l'originale e almeno una copia siglata dal Tecnico Competente.



Nel caso la valutazione indichi il rispetto della classificazione solo dopo interventi di mitigazione acustica tali interventi devono essere descritti nella valutazione previsionale di impatto acustico che deve pure riportare i tempi entro cui gli interventi saranno realizzati.

Per la redazione di valutazioni di impatto acustico di strutture comunali il funzionario tecnico incaricato da incarico della redazione a un tecnico competente, nei modi previsti dalla legge.

Il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato alla verifica della documentazione da parte del Comune, che si riserva di avvalersi della prestazione tecnica di ARPA il cui compenso verrà fatturato direttamente dall'agenzia al richiedente.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere relazione di collaudo acustico per la verifica delle indicazioni previsionali tramite misure da effettuare a fine lavori (sempre a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale).

3.4 Valutazione previsionale di clima acustico

3.4.1 Soggetti interessati

Per la realizzazione di alcune strutture è necessario, all'atto del rilascio del permesso di costruire, fornire una valutazione previsionale del clima acustico.

Le strutture per cui è necessaria tale documentazione sono le seguenti:

- a) Scuole od asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani di superficie sufficiente a rendere ragionevole una separazione dalle aree circostanti, generalmente almeno 5000m²;
- e) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- f) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità delle seguenti infrastrutture:
 - ✿ strade di categoria A, B, C, D, E, F, (vengono inserite tutte le tipologie di strada, anche se non presenti sul territorio per dare indicazioni nel caso della costruzione di nuove infrastrutture prima dell'aggiornamento del presente regolamento).
- g) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di (le seguenti situazioni sono riportate per conformità con la normativa nazionale, nonostante al momento della redazione del presente regolamento solo alcune delle sorgenti indicate sono presenti sul territorio comunale):
 - 1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 2. discoteche;
 - 3. circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 4. impianti sportivi e ricreativi;
 - 5. ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) Variazioni nell'uso di un edificio o area che lo portino a rientrare in una delle precedenti categorie;



NOTA: per insediamenti realizzati in prossimità si intende:

- insediamenti confinanti;
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 5 metri da strade secondarie (tipo E,F)
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 100 metri da attività artigianali non attive durante il periodo notturno o da strade interne al paese (tipo D)
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 200 metri da attività artigianali attive durante il periodo notturno, attività industriali, o da strade principali (tipo A,B,C)

3.4.2 Modalità di redazione

La valutazione previsionale del clima acustico deve essere consegnata prima del rilascio del permesso di costruire.

Deve essere prodotta una relazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente almeno quanto richiesto dall' art. 6 del regolamento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" allegato alla Delibera Giunta Regione Lombardia n° VII/8313 del 08.03.2002. Relativamente ad edifici destinati a civile abitazione invece di una relazione tecnica può essere presentata una Autocertificazione redatta da Tecnico Competente¹.

Il richiedente può allegare altre informazioni che ritenga significative.

Della relazione tecnica deve essere fornito originale e almeno una copia conforme, siglata dal Tecnico Competente.

Per la redazione della valutazione relativamente a strutture di proprietà del Comune di Manerbio il funzionario tecnico responsabile da incarico ad un Tecnico Competente di affiancare il Tecnico Comunale, nei termini previsti dalla legge.

Il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato alla verifica della documentazione da parte del Comune, che si riserva di avvalersi della prestazione tecnica di ARPA il cui compenso verrà fatturato direttamente dall'agenzia al richiedente.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere relazione di collaudo acustico per la verifica delle indicazioni previsionali tramite misure da effettuare a fine lavori (sempre a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale).

¹ Come da Legge 106 – art. 5, comma 5 – recante "Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".



3.5 Deroghe ai limiti della classificazione acustica

3.5.1 Criteri generali

La legislazione prevede un trattamento particolare per attività temporanee, in particolare manifestazioni culturali, religiose o cantieri di lavoro. Queste tipologie di attività possono richiedere una deroga al rispetto dei limiti imposti della Classificazione Acustica.

Scopo di questa parte del regolamento è identificare esattamente le attività che possono usufruire di tale deroga, e per le attività culturali le aree in cui possono venire svolte. In questo titolo non rientrano attività stagionali che vengono assimilate a quelle normali.

Il Comune di Manerbio prevede due tipi di autorizzazione in deroga:

- ⊗ autorizzazione automatica;
- ⊗ autorizzazione con prescrizioni.

Oltre a tali autorizzazioni vengono individuate:

- ⊗ le aree per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali:
 - “Area feste” di Via Duca D’Aosta
 - Sede Comunale e piazza Cesare Battisti
 - Piazza Falcone, anche sede del Mercato
 - Campo sportivo di Via Verdi

L’autorizzazione automatica viene concessa senza alcuna richiesta specifica, e non necessita di alcun intervento da parte del Comune di Manerbio; fatte salve esigenze legate all’ordine pubblico o altre normative. Tale autorizzazione si applica solo alle attività per cui è espressamente definita nei due paragrafi seguenti; decade se in qualunque momento l’attività perde le caratteristiche indicate.

Scopo di questa autorizzazione è di permettere lo svolgimento di normali attività che si ritengono comunque non disturbanti o necessarie alla comunità.

Per le autorizzazioni con prescrizioni deve essere presentata richiesta sull’apposito modello (B1 o B2) che viene protocollata dagli uffici comunali.

3.5.2 Manifestazioni sportive, culturali e religiose, spettacoli a carattere temporaneo e altre attività simili

Tra le attività che rientrano in questo titolo le seguenti sono autorizzate autonomamente senza la necessità di specifica richiesta al Comune:

- a) manifestazioni religiose legate al culto, calendarizzate come da precedenti avvenimenti;
- b) attività di vendita ambulante senza utilizzo di impianti rumorosi con meno di 10 addetti totali, solo se lo svolgimento è limitato al periodo diurno (06.00 – 22.00);
- c) attività didattiche e manifestazioni sportive organizzate dalle strutture scolastiche, che si svolgono durante il periodo diurno (06.00 – 22.00);
- d) attività culturali senza impiego di sorgenti sonore (mostre e simili);
- e) attività di raccolta rifiuti o altri servizi essenziali svolti nel periodo diurno (deve comunque essere fatto il possibile per ridurre al minimo il disturbo arrecato a terzi);
- f) attività di manutenzione dei beni comunali.



Naturalmente queste attività devono comunque rispettare le disposizioni di ordine pubblico e sono fatti salvi i diritti di terzi.

Per l'autorizzazione di altre attività che rientrano nel presente titolo l'organizzatore deve presentare richiesta scritta compilando il modello B1 nelle parti pertinenti.

L'autorizzazione viene concessa con eventuali prescrizioni e limitazioni; in particolare può essere previsto l'obbligo della riduzione del livello sonoro dopo un determinato orario. In caso di attività particolarmente complesse il Comune può richiedere anche la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico.

Come indicazione di massima che verrà di volta in volta verificata dal Sindaco si ritiene che una normale deroga debba prevedere l'esclusione del rispetto dei limiti differenziali ma stabilire almeno la necessità di rispettare il limite di 70dB(A) come media del periodo di riferimento presso i recettori, anche tollerando superamenti di tale soglia per brevi periodo.

L'autorizzazione permette il superamento dei limiti della classificazione acustica fatte salve le necessità di ordine pubblico.

Nel caso il Comune sia tra gli organizzatori di una manifestazione l'ufficio che si occupa della gestione deve rilasciare comunque autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione in deroga comprende anche le attività di preparazione necessarie allo svolgimento dell'attività, che devono essere svolte nel periodo diurno e limitare al minimo il disturbo in particolare verso recettori particolarmente sensibili (es. edifici scolastici).

3.5.3 Attività produttive e cantieri di lavoro

Tra le attività cantieristiche e lavorative temporanee, in ambiente esterno, da svolgersi sul territorio del Comune di Manerbio si stabilisce che le seguenti hanno diritto ad autorizzazione automatica:

- a) Cantieri di lavoro nel settore edile, stradale o per impianti civili di breve durata (durata prevista del cantiere inferiore a 15 giorni lavorativi);
- b) attività agricole con durata in una singola area inferiore ai 5 giorni lavorativi (i titolari devono comunque cercare di ridurre al minimo indispensabile le operazioni da svolgersi nel periodo notturno "22.00 – 06.00");
- c) Lavori agricoli svolti in assenza di personale solo se a distanze superiori a 200 metri da aree residenziali (irrigazioni e lavorazioni simili);
- d) Cantieri edili, di lavoro stradale o altri istituiti da privati o enti pubblici per cause urgenti, quali la rimozione di strutture pericolose o altre situazioni di rischio;
- e) Lavori di rilevamento o simili che non comportino l'uso di sorgenti sonore;

Per i punti A, B, C la deroga automatica riguarda esclusivamente lavori durante il periodo diurno, nei giorni da lunedì a venerdì, nel normale orario di lavoro giornaliero 07:30-19:00, e il livello sonoro presso i recettori medio sul periodo di riferimento dovrà comunque essere inferiore a 70dB(A), anche nel caso di superamenti di tale valore di breve durata, se tale soglia non può essere rispettata è necessario presentare la richiesta di deroga.

Resta a carico del responsabile dei lavori limitare al minimo indispensabile il disturbo arrecato ai recettori che si trovano nei pressi della zona di lavoro; in particolare, per



quanto possibile, si devono evitare attività durante il periodo notturno (22:00 – 06:00). Sono fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni di ordine pubblico.

Per l'autorizzazione di altre attività che rientrano in questo titolo è necessaria la presentazione del Modello B2, debitamente compilato. In caso di attività particolarmente complesse il Comune può richiedere anche la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico.

Nell'autorizzazione in deroga possono essere previste delle limitazioni o delle prescrizioni allo svolgimento dell'attività; come indicazione di massima si ritiene che una normale deroga debba prevedere l'esclusione del rispetto dei limiti differenziali ma stabilire almeno la necessità di rispettare il limite di 70dB(A) come media del periodo di riferimento presso i recettori, anche tollerando superamenti di tale soglia per brevi periodi.

Nel caso tra i committenti dei lavori figurino il Comune di Manerbio la pratica di rilascio dell'autorizzazione viene gestita dall'ufficio tecnico / ufficio ecologia.

Durante tutte le lavorazioni è comunque fatto obbligo alla direzione lavori di utilizzare tutte le precauzioni ragionevolmente possibili per ridurre le emissioni sonore, in particolare se le operazioni vengono svolte nei pressi di recettori particolarmente sensibili (edifici scolastici, centro storico, aree cimiteriali, ecc.).

3.5.4 Attività di protezione civile, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere

Le attività che rientrano in questo punto non necessitano di alcuna autorizzazione e derogano dall'applicazione dei limiti, se legate a cause di urgenza o servizio.

3.6 Requisiti acustici passivi degli edifici

La normativa attuale ha sospeso l'applicabilità del DPCM 05/12/97 espressamente nei rapporti tra privati ma non in quelli tra privati e Pubblica Amministrazione, il Comune di Manerbio deve quindi richiedere il rispetto dei requisiti acustici passivi da parte di nuovi edifici. **La normativa all'atto della stesura del presente documento è in evoluzione, quindi si invita chi legge a verificare che quanto qui riportato sia ancora applicabile e non in conflitto con eventuali ulteriori disposizioni più aggiornate.**

I progetti di nuovi edifici o i progetti relativi a interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997. Non rientrano in questa categoria le opere che non comportino modifiche strutturali (es. modifiche sostanziali in strutture portanti e / o solette).

Le valutazioni sui requisiti acustici degli edifici relative alle richieste di permesso di costruire di nuovi impianti o edifici produttivi devono essere inserite nella Valutazione di Impatto Acustico o ad essa allegate.

Per la costruzione di nuovi edifici residenziali o assimilabili deve essere valutato il rispetto delle caratteristiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997 a carico del progettista. In attesa della definizione da parte della Regione Lombardia di quanto disposto all'articolo 7 della legge Regionale n° 13 del 01 agosto 2001, in particolare al comma 5, il Comune di Manerbio assume di richiedere all'atto del rilascio del permesso di costruire la compilazione del MODELLO D, da parte del



costruttore unitamente al progettista o soggetto assimilabile. In allegato alla dichiarazione deve essere presentata relazione di calcolo.

Il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato alla verifica della documentazione da parte del Comune, che si riserva di avvalersi della prestazione tecnica di ARPA il cui compenso verrà fatturato direttamente dall'agenzia al richiedente.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere relazione di collaudo acustico per la verifica delle indicazioni previsionali tramite misure da effettuare a fine lavori (a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale).



4 Norme particolari

4.1 Attività di privati

Si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Manerbio.

4.2 Valutazione delle situazioni particolari (edifici di difficile definizione sulle tavole)

Sulle tavole è stato fatto il possibile per avere una classificazione univoca degli edifici, anche se è possibile, in particolare relativamente ad eventuali stabili di futura edificazione, che gli stessi vengano a trovarsi a ridosso del confine tra due aree in modo tale che l'edificio venga classificato in parte in una zona, in parte in un'altra. Per risolvere tale situazione l'edificio toccato da due classi è da considerare compreso nella classe più alta, qualsiasi sia la destinazione d'uso.



5 Competenze nelle varie pratiche

5.1 Amministrative

Gli Uffici comunali competenti sono abilitati a ricevere e verificare la documentazione prodotta per i vari titoli del regolamento, compresa la verifica di conformità all'originale di copie di documentazione.

Gli uffici sono inoltre abilitati a fornire gli estratti della classificazione acustica a chi ne faccia richiesta, eventualmente dietro pagamento delle spese per i materiali.

Tutte le documentazioni devono essere redatte conformemente a quanto previsto nel presente regolamento, in particolare per i documenti per cui esista modulistica tra gli allegati.

5.2 Valutazioni tecnico strumentali

Ogni documento che richiede valutazioni tecniche o strumentali deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in possesso di Decreto della Regione Lombardia o di altre Regioni che attestino la nomina. Copia della nomina deve essere allegata alla documentazione prodotta.

Le misure tecniche per la verifica di controversie sono svolte da ARPA. Fa eccezione il caso in cui il ricorrente e il privato disturbante si accordino sull'affidamento dell'incarico di svolgere le misure ad un tecnico da loro nominato, in tal caso però la controversia verrà gestita direttamente dai privati coinvolti e non più dall'amministrazione comunale.

Gli oneri relativi all'esecuzione delle misure sono a carico delle parti.

Sono fatte salve tutte le competenze della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine.



6 Elenco Modulistica

Di seguito si riportano i moduli per le varie comunicazioni relative alla classificazione acustica:

- Modello A: Esposto o segnalazione per inquinamento acustico
- Modello B1: Richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanea – manifestazioni, fiere, spettacoli, ecc.
- Modello B2: Richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanea – attività lavorative, cantieri, ecc.
- Modello C: Dichiarazione di rispetto DPCM 05.12.1997, per nuove costruzioni

NOTA: I modelli contengono gli elementi minimi previsti dalla normativa vigente e, pertanto, potranno essere integrati o modificati successivamente, senza necessità di riapprovazione formale.